



DigitPA

Linee guida
per la stesura di convenzioni
per la fruibilità di dati
delle pubbliche amministrazioni
- art. 58 comma 2 del CAD -

22 aprile 2011



DigitPA

SOMMARIO

1	OBIETTIVI E CONTENUTI.....	2
2	GLOSSARIO	5
3	DESTINATARI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
3.1	Destinatari	7
3.2	Termini di adempimento	7
3.3	Normativa di riferimento.....	8
4	CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	9
5	RACCOLTA E FORMAZIONE DEL DATO	10
5.1	Dati raccolti per fini statistici	10
6	SERVIZI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI.....	12
6.1	Modalità d'accesso	12
6.2	Modalità d'accesso alternative e transitorie.....	13
6.3	Servizi per l'accesso ai dati.....	13
6.4	Aspetti di sicurezza e privacy	14
6.5	Livelli di servizio.....	16
7	CONTENUTO DELLA CONVENZIONE	18
7.1	Ambito di applicazione e scopo	18
7.2	Modalità di accesso.....	18
7.3	Oneri economici	18
7.4	Durata della convenzione	18
7.5	Utilizzo dei dati.....	19
7.6	Conservazione dei dati	19
7.7	Titolarità del dato.....	19
7.8	Allegato alla convenzione	19
8	COMUNICAZIONE DELLA CONVENZIONE	21

1 Obiettivi e contenuti

Con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi.

In linea generale e fatte salve alcune specifiche eccezioni espressamente indicate, l'articolo 50 del CAD stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime.

Inoltre, il successivo articolo 58 del CAD nell'accentrare l'attenzione sulla fruibilità dei dati prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 50, predispongono apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi.

Tale adempimento viene previsto anche al fine di agevolare l'acquisizione e il controllo dei dati per le fattispecie contemplate dagli articoli 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. D'altra parte, è opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, avendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Non può non riconoscersi in queste norme il principio in base al quale la pubblica amministrazione, anche in funzione di quanto previsto dall'art.15 del CAD, può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese. Ciò in linea con le esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle prerogative e delle attese degli interlocutori della pubblica amministrazione.

Come accennato, la disponibilità e la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni deve rappresentare un riferimento costante per l'organizzazione degli uffici pubblici.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 13 dell'art. 57 del D.Lgs. 235/2010, sono adottate le presenti linee guida per la predisposizione delle convenzioni previste dal citato art. 58 del CAD.

La disponibilità e la fruibilità dei dati posseduti dalle Pubbliche Amministrazioni è una tematica assai sentita da parte del legislatore, poiché ne possono derivare enormi efficienze gestionali e migliori servizi per il cittadino e le imprese. Al riguardo all'interno del codice dell'amministrazione digitale vi sono diverse previsioni che indirizzano tale tematica.

Nel contesto delle disposizioni di cui al capo V del CAD, relativo ai dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete, viene posto in capo alle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, l'onere di predisporre, gestire ed erogare servizi informatici necessari a tale scopo, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

A tal fine l'erogazione dei predetti servizi informatici secondo la previsione del predetto art. 58, comma 2, avviene sulla base di una convenzione aperta, utilizzabile da parte delle amministrazioni richiedenti attraverso un accordo per adesione. Peraltro, come previsto dalla stessa norma, attraverso dette convenzioni, l'Amministrazione titolare ottempera alle disposizioni in materia di autorizzazione all'accesso ai dati, per i quali è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini (art. 43 del DPR 445/2000). Ciò stante, la convenzione dovrà indicare i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.

Un ulteriore elemento significativo previsto dalle disposizioni in parola è quello in base al quale le convenzioni predisposte dalle amministrazioni titolari per l'accesso alle banche dati non devono prevedere oneri per le amministrazioni richiedenti.

La norma affida a DigitPA il compito di predisporre opportune linee guida sulla base delle quali le amministrazioni possano predisporre le convenzioni di cui sopra.

Il successivo comma 3, dell'art. 58 del CAD, stabilisce che DigitPA provvede, altresì, al monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto nel medesimo articolo (la stipula di convenzioni tra le amministrazioni), riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Le presenti linee guida hanno, pertanto, l'obiettivo di fornire le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni in parola. In particolare le linee guida contengono:

- a. l'individuazione dei destinatari, con i termini di adempimento previsti dal recente D. Lgs. 235/2010, oltre che la normativa cui ci si riferisce;
- b. il contesto di riferimento;
- c. le modalità di raccolta e formazione dei dati, con le indicazioni per la raccolta dei dati anche ai fini statistici, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- d. i servizi messi a disposizione e le modalità di accesso che dovranno essere utilizzate per l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni, prevedendo modalità residuali per casi particolari;
- e. gli aspetti di sicurezza e privacy per l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni;

- f. i criteri per la definizione dei livelli di servizio che le convenzioni potranno stabilire;
- g. uno schema di convenzione, con un contenuto minimo delle disposizioni che dovranno essere previste;
- h. le modalità di pubblicazione della convenzione, anche ai fini delle attività di monitoraggio poste in capo a DigitPA.

A completamento delle presenti linee guida viene riportato, in allegato, un estratto significativo della norma di riferimento richiamata, nonché i "Criteri tecnici per le modalità di accesso", da prevedere nelle convenzioni, che descrivono gli aspetti tecnici e di sicurezza delle differenti modalità di accesso previste.

Ai fini dell'adozione prevista dal comma 13 dell'art. 57 del D.Lgs. 235/2010 le presenti linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale DigitPA, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del CAD, in merito all'adozione di provvedimenti finali dei procedimenti.

L'aggiornamento di dette linee guida potrà avvenire con le stesse modalità, sentito il Garante, in relazione all'evoluzione delle tecnologie ed all'esigenza di introdurre ulteriori misure a garanzia della sicurezza dei dati e del loro corretto trattamento ai fini della protezione della privacy, nonché ai fini di migliorare la fruibilità dei dati fra le amministrazioni.

2 Glossario

Ai fini delle presenti linee guida si adottano le seguenti definizioni.

Termine	Definizione
Accessibilità telematica ai dati	Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso, di solito limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
Amministrazione titolare (o erogatore)	L'amministrazione che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da essa predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD.
Amministrazione richiedente (o fruitore)	L'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce.
Base di dati (o banca dati)	Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di <i>information retrieval</i>).
Codice della privacy	Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
Cooperazione applicativa	la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (art. 72 CAD).
Dato delle pubbliche amministrazioni	Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (art.1 CAD).
Dato personale	Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice privacy).
Dato pubblico	Il dato conoscibile da chiunque (art.1 CAD).
Dati sensibili	I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 Codice privacy).
Disponibilità (dei dati)	La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1 CAD)
Fruibilità di un dato	La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione (art.1 CAD).
Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1 CAD).
SICA	Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso, l'insieme delle regole, dei servizi e delle infrastrutture condivise che abilitano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra le Amministrazioni e l'accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili sul SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 - Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).
SPCoop	Sottosistema logico del SPC costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali che definiscono il modello di cooperazione applicativa per il SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 - Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).

3 Destinatarî e normativa di riferimento

3.1 Destinatari

I destinatari delle linee guida sono tutti i soggetti che nell'ambito del perimetro di applicazione del CAD (commi 2 e 4 dell'art. 2), hanno necessit  di accedere a dati trattati dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualit  personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, considerato l'ambito di applicazioni delle disposizioni contenute nel capo V del CAD, le presenti linee guida sono rivolte a:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunit  montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- le societ , interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico.

3.2 Termini di adempimento

In relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma 14 del D.Lgs. 235/2010 le convenzioni in parola devono essere predisposte entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Ci  stante, come previsto dall'art. 58, comma 3-bis del CAD, in caso di mancata predisposizione delle convenzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Presidente del Consiglio potr  nominare un commissario ad *acta*.

È utile rammentare inoltre come, ai sensi dell'art. 12 comma 1-ter del CAD, le disposizioni richiamate nelle linee guida sono rilevanti ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Infatti, a tal fine, come sopra richiamato, DigitPA, provvedendo al monitoraggio dell'attuazione di quanto stabilito in materia di convenzioni per l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, deve riferire annualmente anche alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

3.3 Normativa di riferimento

In appendice sono riportate le principali norme di riferimento in materia di dati delle pubbliche amministrazioni, che brevemente si richiamano.

D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82:

- art. 50, disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ;
- art. 52, accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
- art. 58, modalità della fruibilità del dato;
- art. 73, comma 1, riguardante, fra l'altro, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, finalizzata allo scambio fra le pubbliche amministrazioni;

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 57, comma 13 e 14, riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle presenti linee guida e per la predisposizione delle convenzioni;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- art. 43, accertamenti d'ufficio;
- art. 46, dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- art. 47, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

D.Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196.

4 Contesto di riferimento

Il contesto cui fanno riferimento le presenti linee guida è quello delineato dal CAD e, in quanto tale, riferito alle pubbliche amministrazioni connesse per il tramite del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). In particolare, ai sensi dell'art. 75, comma 1 del CAD, al sistema pubblico di connettività si collegano tutte le pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1 comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Tale contesto, viste le regole tecniche adottate (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività, previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale». G.U. 21 giugno 2008, n. 144), garantisce un adeguato livello di sicurezza e di fiducia nella interazione tra le pubbliche amministrazioni. Peraltro, la governance del SPC, affidata alla Commissione di coordinamento di cui all' art. 79 del CAD, assicura un continuo aggiornamento del sistema secondo quanto specificato al medesimo articolo.

A tale proposito, come previsto dall'art. 76 del CAD gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Inoltre, l'SPC rappresenta l'infrastruttura attraverso la quale è possibile assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, per lo scambio e la diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e per la realizzazione di servizi integrati.

Gli altri soggetti che al momento ancora non aderiscono all'SPC devono esplicitamente prevedere idonee misure di sicurezza all'interno delle convenzioni che stipulano, in linea con le indicazioni che seguono.

5 Raccolta e formazione del dato

Le informazioni o i dati necessari per l'espletamento delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni devono essere raccolti e formati, in particolare, secondo criteri di economicità e di pubblicità¹.

In tal senso, in linea con gli obiettivi che si intendono perseguire con l'art. 58 del CAD, le pubbliche amministrazioni prima di procedere alla raccolta diretta di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni relative possano essere acquisite attraverso la fruibilità di dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici.

A tal fine è necessario che le diverse tipologie di dati che possono essere fruibili da altre pubbliche amministrazioni siano rese pubbliche sul sito web delle rispettive amministrazioni titolari, in un'apposita sezione, denominata "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI", unitamente alle relative modalità di accesso.

Inoltre, al fine di agevolare la conoscenza dei dati disponibili, l'amministrazione titolare dei dati può procedere ad indicare la relativa categoria di riferimento, esplicitando la missione e il relativo programma, in relazione al sistema di classificazione del bilancio dello Stato, introdotto con la L. n. 196/2009.

Ferma restando l'improcrastinabile necessità di rendere fruibili i dati nei tempi previsti, in linea con gli obiettivi sopra richiamati, per un efficace ed efficiente scambio dei dati è indispensabile che la raccolta, la formazione e la conservazione del dato avvenga tenendo conto di quanto previsto dall'art. 68 del CAD, che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione del dato in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, ossia reso pubblico e documentato esaurientemente. Pertanto, nel caso di costituzione di nuove banche dati o di reingegnerizzazione di quelle esistenti, l'amministrazione tiene conto delle previsioni di cui al citato art. 68, e all'art. 78 del CAD.

5.1 Dati raccolti per fini statistici

Nella raccolta e formazione dei dati le pubbliche amministrazioni devono considerare le possibili finalità statistiche del dato raccolto, tenendo conto in proposito, delle eventuali indicazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica nella formazione del dato.

Per i fini di cui sopra, le amministrazioni, in linea generale, per rispondere alle esigenze statistiche in parola, adottano criteri per l'aggregazione dei dati. A tal fine la base di dati,

¹ Al riguardo si richiama anche il punto (16) della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico " *Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico – concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo – rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni ad ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.*"

ove possibile, è strutturata in modo tale da aggregare il dato sulla base di unità territoriali (ad esempio regioni, province, comuni, ecc...).

Inoltre, si potranno prendere a riferimento le seguenti informazioni:

- La norma in base alla quale è stata realizzata la base di dati;
- l'ufficio responsabile della base di dati;
- la modalità e la periodicità di aggiornamento dei dati;
- le principali chiavi di accesso ai dati (es. codice fiscale);
- tag o parole chiave per la ricerca.

6 Servizi e modalità di accesso alle banche dati

Le amministrazioni titolari dei dati rendono accessibili gli stessi attraverso appositi servizi resi noti sul proprio sito Internet, nella suddetta sezione, denominata "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI".

Le pubbliche amministrazioni che aderiscono alle convenzioni possono avvalersi per l'accesso ai servizi d'interscambio, di altra pubblica amministrazione, ovvero di altro soggetto delegato o incaricato, previa comunicazione all'amministrazione erogatore. Tale eventualità deve essere, naturalmente, esplicitamente indicata nella convenzione, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

6.1 Modalità d'accesso

In relazione agli obiettivi di carattere generale perseguiti dal CAD e tenuto conto dell'attuale quadro infrastrutturale disponibile sul territorio, si prevedono le seguenti opzioni tecniche per la fruibilità dei dati:

- cooperazione applicativa, componente del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi;
- accesso via web, attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione titolare dei dati o un sito tematico all'uopo predisposto.

Le suddette modalità tengono conto del quadro normativo di riferimento e, in particolare si richiamano i seguenti articoli del codice dell'amministrazione digitale:

- l'art 17 comma 1, lettera h, che prevede che sia il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale a progettare e coordinare le iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese, mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- l'art. 68, comma 2, per il quale le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, basate sui sistemi funzionali che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto;
- l'art. 78 comma 1, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro

attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.

L'allegato "Criteri tecnici per le modalità di accesso" alle presenti linee guida descrive in dettaglio le modalità di accesso in cooperazione applicativa e di accesso via web sopra richiamate.

6.2 Modalità d'accesso alternative e transitorie

Fermo restando le modalità di accesso telematico definite al punto precedente, che devono considerarsi quelle di riferimento, le amministrazioni possono utilizzare modalità alternative, laddove si presentino documentabili vantaggi economici o la situazione infrastrutturale e organizzativa non consenta l'adozione di quelle sopra riportate. In tali casi, le modalità di accesso telematico prevedibili sono:

- soluzioni di "Trasferimento di File" in modalità FTP, qualora preesistenti investimenti, la natura stessa delle richieste e le specifiche condizioni facciano propendere per tale soluzione;
- la posta elettronica certificata, nei casi specifici, quando la periodicità di acquisizione del dato è limitata (in linea di massima una volta all'anno o meno) e la quantità dei dati da acquisire è contenuta (dell'ordine massimo di 1MB), ovvero in caso di maggiore economicità della soluzione.

Anche dette modalità alternative sono dettagliate nell'allegato "Criteri tecnici per le modalità di accesso". Resta inteso che nel caso di utilizzo di dette soluzioni alternative dovranno essere adottate adeguate misure di sicurezza, coerenti con quelle previste in ambito SPC.

Le amministrazioni che per le finalità di cui all'art. 58, comma 2, hanno già stipulato convenzioni, valutate per i profili di competenza dal Garante, possono mantenere le convenzioni precedenti; per la relativa comunicazione a DigitPA resta fermo quanto previsto al successivo punto 8.

6.3 Servizi per l'accesso ai dati

In tale contesto, nell'ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione, sulla base del tipo di dato e dei possibili utilizzi degli stessi da parte delle amministrazioni per i propri procedimenti, possono essere erogati i seguenti servizi:

- servizi di ricerca, che consentano, ad esempio, di cercare i dati in base al contenuto di metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati medesimi;

- servizi di consultazione, che consentano di eseguire, ad esempio, le operazioni di visualizzazione e navigazione,
- servizi per lo scaricamento (download) dei dati, che permettano di trasferire copie di dati o parte di essi.

6.4 Aspetti di sicurezza e privacy

L'amministrazione erogatore deve disporre di informazioni complete e strutturate sulla molteplicità di soggetti che, a vario titolo, accedono alle banche dati.

Occorre pertanto che l'amministrazione erogatore rediga un documento, con formalità descrittive standard, che riporti tutti i flussi di trasferimento di dati da e verso la banca dati e tutti gli accessi di tipo interattivo o di altro genere, specificando per ciascun flusso o accesso:

- l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa (anche ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Codice, previa comunicazione al Garante);
- la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso;
- la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il numero di soggetti che utilizzano la procedura.

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, nonché reso disponibile nel caso di controlli.

L'amministrazione erogatore deve altresì verificare, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante ai sensi dell'art. 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni. All'esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti.

Le convenzioni stipulate con ciascun ente devono prevedere espressamente i vincoli necessari ad assicurare un corretto trattamento dei dati e devono stabilire le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

In particolare il fruitore:

- a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;

- b. procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
- g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;
- h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
- i. garantisce che l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
 - identificazione univoca di una persona fisica;
 - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - possono essere costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
 - nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;

- la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata.
- j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- k. s'impegna altresì a comunicare:
 - tempestivamente all'amministrazione titolare incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa l'amministrazione titolare;
 - al titolare ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
 - al titolare ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
- l. garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Infine il titolare, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, può prevedere ulteriori strumenti di gestione atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso.

6.5 Livelli di servizio

L'amministrazione titolare rende disponibili i dati, secondo predefiniti livelli di servizio, che tengono conto delle proprie esigenze e capacità elaborative e di una ragionevole previsione di soddisfacimento delle esigenze delle amministrazioni fruitori. I livelli di servizio devono specificare, inoltre, eventuali limitazioni, restrizioni, condizioni esterne, affinché risultino chiare le prestazioni che l'infrastruttura messa a disposizione dall'amministrazione titolare è in grado di soddisfare.

In linea generale, tenuto conto di un ragionevole utilizzo delle proprie basi di dati da parte di altre amministrazioni, i livelli di servizio saranno rapportati almeno alle condizioni operative e di servizio dell'infrastruttura tecnologica dell'amministrazione titolare.

Tuttavia, l'amministrazione titolare ha l'obbligo di informare, nelle modalità concordate nell'allegato tecnico alla convenzione, i tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del servizio.

A tal proposito, la convenzione deve esplicitare la disponibilità e le modalità di attivazione del servizio di assistenza, che l'amministrazione titolare dei dati è in grado di garantire all'amministrazione fruitore del dato. Anche qualora tale servizio di assistenza non sia disponibile, l'amministrazione titolare è tenuta a indicare nella convenzione i recapiti di un responsabile - che potrà coincidere anche con il responsabile della convenzione - cui l'amministrazione fruitore potrà rivolgersi in caso di malfunzionamenti nell'accesso dei dati.

7 Contenuto della convenzione

La convenzione deve essere strutturata in accordo con le presenti linee guida. Ciascuna convenzione dovrà recare un allegato, contenente le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della convenzione, nonché i livelli di servizio.

La convenzione deve disciplinare almeno gli aspetti, di seguito descritti.

7.1 Ambito di applicazione e scopo

L'ambito di applicazione e scopo contiene l'indicazione:

- dell'amministrazione titolare (o erogatore), che mette a disposizione i servizi di accesso ai dati di cui la stessa è titolare;
- dell'amministrazione richiedente (o fruitore), che accede ai dati di un erogatore secondo le regole e le modalità previste dalla convenzione;
- i riferimenti normativi per i quali viene stipulata la convenzione;
- gli obiettivi specifici della convenzione.

7.2 Modalità di accesso

La modalità di accesso precisa la tipologia di accesso telematico utilizzata per la convenzione specifica. Essa deve essere conforme a quanto indicato nel precedente paragrafo 6 "Servizi e modalità di accesso alle banche dati" e deve essere dettagliata nell'allegato contenente le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della convenzione.

7.3 Oneri economici

Tutte le convenzioni per l'accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni devono avvenire senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD. Di tale indicazione deve essere data esplicita evidenza all'interno della convenzione.

7.4 Durata della convenzione

La durata della convenzione stabilisce la data di inizio e termine della convenzione. Tale durata deve tener conto, per analogia, del principio previsto dalla Direttiva per l'utilizzo dell'informazione nel settore pubblico in base al quale non può essere fatto "*obbligo agli enti*

pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico" ².

7.5 Utilizzo dei dati

I dati dell'amministrazione titolare sono resi accessibili esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, la quale, al momento dell'adesione alla convenzione, dovrà dichiarare che la fruizione dei dati di cui trattasi è necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. Ciò stante, i dati cui si accede possono essere elaborati dai sistemi informativi dell'amministrazione richiedente sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione.

La convenzione deve quindi riportare i motivi che titolano il fruitore all'accesso alla banca dati del titolare, nonché l'impegno del fruitore al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

7.6 Conservazione dei dati

La conservazione dei dati deve precisare le modalità di trattamento dei dati durante il loro ciclo di vita presso il fruitore, oltre che il responsabile per la conservazione, ai sensi della normativa sulla privacy.

7.7 Titolarità del dato

La titolarità del dato specifica l'amministrazione che mette a disposizione i servizi e ne ribadisce la titolarità della banca dati oggetto di convenzione, in linea con la previsione dell'art. 58, comma 1 del CAD. Conseguentemente, i soggetti richiedenti non possono in alcun caso cedere a terzi i dati cui accedono attraverso la convenzione.

7.8 Allegato alla convenzione

L'allegato alla convenzione dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- glossario, ove necessario,
- descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'amministrazione per l'accesso ai dati;
- modalità di fruizione dei dati e regole di accesso;

² Art. 5 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

- servizi forniti;
- regole minime di sicurezza;
- livelli di servizio e modalità di assistenza;
- periodicità di aggiornamento dei dati.

8 Comunicazione della convenzione

La stipulazione di una convenzione per l'accesso alla banca dati di una pubblica amministrazione deve essere comunicata all'Ufficio dati pubblici di DigitPa (datipubblici@digitpa.gov.it) da parte dell'amministrazione titolare del dato, ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 58 del CAD.

In particolare, l'amministrazione titolare dovrà fornire le seguenti informazioni:

- oggetto della convenzione;
- durata della convenzione;
- amministrazione fruitore;
- responsabili per la convenzione dell'amministrazione titolare e dell'amministrazione fruitore.

Tale comunicazione risulta già soddisfatta nei casi nei quali la fruizione dei dati avvenga in cooperazione applicativa, attraverso l'infrastruttura di cooperazione applicativa SPCoop. In questo caso utilizzando i servizi previsti dal DPCM 1 aprile 2008 recante "regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività", tale adempimento sarà soddisfatto, attraverso la pubblicazione dell'accordo di servizio nel registro SICA (Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione e accesso).